

Bologna, 09/10/2018

Oggetto: DM n.6793 del 18/07/2018

Gentile Operatore,

nella Gazzetta Ufficiale del 05/09/2018 è stato pubblicato il DM n.6793 del 18/07/2018 "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti CE n.834/07 e n.889/08 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n.18354 del 27/11/2009".

Il DM n.18354/2009 è pertanto abrogato e sostituito dal DM n.6793/2018.

Vi chiediamo di prendere visione del nuovo DM ed integrarlo nelle procedure aziendali così da mantenere la conformità alla normativa relativa all'agricoltura biologica.

Rispetto al tema delle rotazioni le organizzazioni portatori di interesse hanno chiesto al MIPAAFT alcuni chiarimenti operativi e concettuali.

Di seguito l'estratto delle principali novità suddivise per tipologie di operatori:

1. Attività agricola vegetale

-Art 2 punto 2: In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.

-Art 2 punto 3: In deroga a quanto sopra riportato

- a) i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
- b) il riso può succedere a sé stesso per un massimo di 3 cicli seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.

Non è più contemplata la coltura da sovescio come intercalare ai fini dell'avvicendamento colturale.

-Art 2 punto 11 comma e): possono essere utilizzati in agricoltura biologica il letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati compresi pollina e

stallatico compostato, effluenti liquidi di allevamento, digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati con materiale di origine vegetale o animale, di cui all'allegato I del Reg. CE n.889/08 se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti industriali.

-Art 6 punto 9: l'autorità competente per l'approvazione dei piani di conversione di cui all'art 40, comma 1, lettera a) punto v) del reg. n.889/08, per la produzione parallela è la regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano, previo parere di ammissibilità da parte dell'organismo di controllo.

-Art 8 punto 8: i produttori di risone biologico sono obbligati a dichiarare,

a. nelle denunce rese all'Ente nazionale risi ai sensi del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., e,

b. nella denuncia di rimanenza risone al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del (UE) n. 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III,

in modo distinto le superfici e le produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica ed il proprio Organismo di controllo, nelle modalità indicate dallo stesso Ente.

-Art 8 punto 9: I detentori di risone biologico sono obbligati a dichiarare le quantità di risone, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali, biologiche e in conversione all'agricoltura biologica:

a. nella denuncia delle scorte al 31 agosto, resa all'Ente nazionale risi ai sensi del regolamento (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, e

b. nei registri obbligatori e nelle denunce periodiche delle scorte, rese all'Ente nazionale risi entro il 15 di ogni mese

con l'indicazione del proprio Organismo di controllo, nelle modalità indicate dallo stesso Ente.

-Art 8 punto 10: Il certificato rilasciato dall'Ente nazionale risi all'atto di ogni trasporto di risone, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., deve contenere l'indicazione della produzione distinta tra convenzionale, biologica, in conversione all'agricoltura biologica.

-Art 10 "norma transitoria per le sementi.

L'articolo specifica la competenza per il rilascio delle deroghe relative alle sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa, valido fino alla data di applicazione del DM 15130/2017.

- allegato 2: all'elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori naturali delle difese naturali dei vegetali sono stati aggiunti i seguenti prodotti: sapone molle e/o di Marsiglia, calce viva, estratto integrale di castagno a base di tannino, soluzione acquosa di acido ascorbico, olio vegetale trattato con ozono, estratto glicolico a base di flavonoidi.

Si rimanda alla lettura dell'allegato 2 del DM n.6793/2018 per le modalità e precauzioni d'uso.

2. Zootecnia

-Art 3 punto 4: La documentazione comprovante la mancata disponibilità degli animali biologici di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008 è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, equivale a risposta negativa.

-Art 3 punto 9: il Ministero compila e aggiorna, sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'allegato 8, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'art 12 paragrafo 5 comma 1 del Reg CE 889/08.

-Art 3 punto 13: le pratiche di cui al paragrafo 1, art 18 del Reg CE 889/08 (____), sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio. Tra le pratiche di cui al paragrafo 1, art 18 del Reg 889/08 è inclusa la cauterizzazione dell'abozzo corneale; per questa pratica il parere del suddetto medico veterinario è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l'hanno determinata, per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

-Art 6 punto 1: La stabulazione fissa, ai sensi dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 889/2008, è autorizzata nelle «piccole aziende», intese come quelle con una consistenza totale di cinquanta animali. Questo punto era comunque già in vigore dal DM 3286/2016.

-Art 6 punto 4: L'operatore biologico che introduce nella propria azienda pollastrelle non biologiche, ai sensi dell'art 42 b) del Reg. CE n.889/08, mette a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo copia della «Comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del regolamento (CE) n. 889/2008», di cui al facsimile A, Allegato 5, del decreto n.6793/2018, che il fornitore di pollastrelle ha inviato all'Autorità competente come previsto dall'Allegato 5, paragrafo 1.1. L'operatore deve, inoltre, attenersi a quanto previsto dall'art. 38 del regolamento (CE) n. 889/2008 relativamente al periodo di conversione di sei settimane per le pollastrelle

non biologiche, introdotte ai sensi dell'art 42 b) del Reg CE 889/08. Questo punto era comunque già in vigore dal DM 3286/2016.

-Nell'allegato 8 del DM n.6793/2018 sono elencati i tipi genetici di avicoli considerati a lento accrescimento al fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'art 12, paragrafo 5, comma 1 del Reg. n.889/08.

3. Apicoltura

-Art 6 punto 6: La documentazione comprovante l'indisponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a) art 44 del Reg. CE n.889/08 è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa. Questo punto era comunque già in vigore dal DM 3286/2016.

4. Mangimi

-Art 3 punto 19: L'autorizzazione, prevista dal regolamento (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle «Descrizioni e condizioni per l'uso», avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, è attribuita alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti. Questo punto era comunque già in vigore dal DM 3286/2016.

5. Preparazione

-Art 8 punto 3: In relazione all'esenzione di alcune categorie di operatori dall'adesione al sistema di controllo di cui all'art 28, paragrafo 2 del Reg. n.834/07, il DM n.6793/2018 specifica che affinché i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.

-Art 8 punto 4: l'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 (*esenzione dall'adesione al sistema di controllo*) non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici.

6. Etichettatura

-Art 7 punto 4: le diciture ministeriali "organismo di controllo autorizzato dal Mipaaff" e "operatore controllato n." devono essere collocate nello stesso campo visivo del logo UE.

-Art 7 punto 5: qualora il logo biologico dell'UE sia riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE e nazionale in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.

Rimane invariato l'obbligo di inserire il codice odc e codice operatore e la ragione sociale di chi ha effettuato l'attività di produzione o preparazione più recente, inclusa l'etichettatura (art 7 comma 3).

In allegato l'estratto della linea guida per l'etichettatura ICEA (L.0105 disponibile sul sito www.icea.bio) relativo alla distribuzione a marchio e etichettatura in conto terzi.

Cordiali Saluti

Cristina Baia
Responsabile Schema di Certificazione